SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 maggio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 128

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2006.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei quadri IQ dei modelli di dichiarazione Unico 2006-PF, Unico 2006-SP, Unico 2006-SC, Unico 2006-ENC ed Unico 2006-AP, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

06A04907

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 129

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2006.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli «Unico 2006-SC» e «Consolidato nazionale e mondiale 2006».

06A04908

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 130

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 maggio 2006.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione «Unico 2006-SP» e «Unico 2006-ENC».

06A04910

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2006.

Approvazione di n. 202 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2005.

06A04720

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006 emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 46.326 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 19 aprile 2006 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 28 aprile 2006 e scadenza 30 maggio 2008, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 19 aprile 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 19 aprile 2006.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 19 aprile 2005, entro le ore 11 del giorno 26 maggio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 19 aprile 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 19 aprile 2006, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 maggio 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 2006, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 maggio 2006.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 19 aprile 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A05080

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 febbraio 2006.

Scioglimento della società «Veneto Fidicoop cooperativa di garanzia tra commercianti», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società «Veneto Fidicoop cooperativa di garanzia tra commercianti» società cooperativa a responsabilità limitata si è conclusa con un verbale di ispezione in data 31 dicembre 2004 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1993 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La società «Veneto Fidicoop cooperativa di garanzia tra commercianti» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Padova, via Piave n. 33, costituita per rogito notaio dott. Nicola Cassano in data 14 gennaio 1981, repertorio n. 10835, partiva I.V.A. n. 00991070285, REA n. 167460 Camera di commercio industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1609/182550, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A05002

DECRETO 24 febbraio 2006.

Scioglimento della società «Top - Service S.c. a r.l.», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della soc. coop. «Top-Service S.c. a r.l.» si è conclusa con un verbale di ispezione in data 1° febbraio 2005 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dall'anno 2001 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La società cooperativa «Top-Service S.c.ar.l.», con sede in Padova, via Perosi n. 35, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Ponzi in data 24 febbraio 1994, repertorio n. 76015, partita I.V.A. n. 00138040282, REA n. 248904 Camera di commercio industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 2252/268254, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A05003

DECRETO 24 febbraio 2006.

Scioglimento della società «Il Ponte CO.R.S.E.L.ET. - cooperativa di reinserimento sociale e lavorativo ex tossicodipendenti», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei

costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società «Il Ponte - CO.R.S.E.L.ET - cooperativa di reinserimento sociale e lavorativo ex tossicodipendenti» si è conclusa con un verbale di ispezione in data 24 marzo 2004 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1996 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La società «Il Ponte CO.R.S.E.L.ET - cooperativa di reinserimento sociale e lavorativo ex tossicodipendenti» con sede in Padova, via F. Cavallotti n. 19, costituita per rogito notaio dott. Cardarelli Sergio in data 15 novembre 1984, repertorio n. 30714, partita I.V.A. n. 01932950288, REA n. 193508 Camera di commercio industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1838/211820, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A05004

DECRETO 24 febbraio 2006.

Scioglimento della società «Brenta - soc. coop. a r.l.», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società «Brenta - soc. coop. a r.l.», si è conclusa con un verbale di ispezione in data 23 luglio 2004 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1994 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La società «Brenta - soc. coop. a r.l», con sede in Padova, via Bernina n. 18, costituita per rogito notaio dott. Gallo Lino in data 15 aprile 1985, repertorio n. 24870, partita I.V.A. n. 01271620286, REA n. 193895 Camera di commercio industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1845/212791, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A05005

DECRETO 24 febbraio 2006.

Scioglimento della società «Alfa società cooperativa a responsabilità limitata», in Tribano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società «Alfa - società cooperativa a responsabilità limitata» si è conclusa con un verbale di ispezione in data 30 marzo 2004 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto

non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1997 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La società «Alfa società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Tribano (Padova), via Roma n. 2/b, costituita per rogito notaio dott. Federico Magliulo in data 15 gennaio 1996, repertorio n. 20434, partita I.V.A. n. 02669230282, REA n. 260719 Camera di commercio industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 2316/274963, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A05006

DECRETO 24 febbraio 2006.

Scioglimento della società «La Loggetta soc. coop. a r.l.», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società «La Loggetta soc. coop. a r.l.» si è conclusa con un verbale di ispezione in data 1° giugno 2004 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1998 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La società «La Loggetta soc. coop. a r.l.» con sede in Padova, Corso Australia n. 67/a, costituita per rogito notaio dott. Cardarelli Sergio in data 8 maggio 1995, repertorio n. 61682, partita I.V.A. n. 02609310285, REA n. 255304 Camera di commercio industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 2294/272220, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A05007

DECRETO 24 febbraio 2006.

Scioglimento della società «Rocca Pendice soc. coop. a r.l.», in Torreglia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società «Rocca Pendice società a responsabilità limitata» si è conclusa con un verbale di ispezione in data 30 luglio 2004 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dall'anno 2000 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La società «Rocca Pendice società a responsabilità limitata» con sede in Torreglia (Padova), via E. Mattei n. 15, costituita per rogito notaio dott. Nicola Cassano in data 18 dicembre 1995, repertorio n. 146038, REA n. 263360 Camera di commercio industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 2322/276062, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A05008

DECRETO 24 febbraio 2006.

Scioglimento della società «Cooperativa Edilizia Alfa S.r.l.», in Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale dei personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società «Cooperativa edilizia - Alfa - S.r.l.» si è conclusa con un verbale di ispezione in data 17 maggio 2005 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha più redatto alcun bilancio di esercizio dal 1987 e non ha alcuna attività patrimoniale da liquidare, così;

Decreta:

La «Cooperativa edilizia - Alfa - S.r.l.», con sede in Padova, via Saetta, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Battista Todeschini in data 31 maggio 1985, repertorio n. 24149, REA n. 195524 camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione n. 1858/213796, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e dell'art. 18 della legge n. 59/1992, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A05009

DECRETO 24 febbraio 2006.

Scioglimento della società «Adige piccola società cooperativa sociale a r.l.», in Masi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale dei personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengono impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve dar luogo alla nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, che ha determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilanclo per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Considerato che la revisione della società «Adige piccola società cooperativa sociale a r.l.», si è conclusa con un verbale di ispezione in data 22 aprile 2005 e successivo verbale di accertamento ispettivo a seguito diffida, in data 12 novembre 2005, dove è emerso che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali, non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio e non risultano compiuti atti di gestione, così;

Decreta:

La società «Adige piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Masi (Padova), via Matteotti n. 24, costituita per rogito notaio dott. Michele Colasanto in data 30 gennaio 2002, repertorio n. 118089, partita IVA n. 03705820284, n. REA n. 331462 camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 2686, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni, ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Padova, 24 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A05010

DECRETO 27 febbraio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese di dodici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Esaminati gli atti in possesso di questa direzione e le risultanze dei verbali di revisione, le visure camerali, da cui si rileva che le cooperative in liquidazione appresso indicate risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile;

Decreta

la cancellazione dal registro delle imprese delle sottoelencate cooperative ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) Società «Cooperativa edilizia carrarese - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - in liquidazione», con sede in Due Carrare (Padova), costituita per rogito notaio avv. Luigi Pietrogrande in data 13 mag-

gio 1972, repertorio 29323, codice fiscale 00733040281, REA n. 116234, camera di commercio industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1174/119506;

2) società «Cooperativa edilizia antoniana - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Todeschini Gregorio in data 10 marzo 1973, repertorio n. 55324, codice fiscale n. 00648460285, REA n. 121520, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1192/125394;

3) società «Cooperativa produttori ortofrutticoli Padova - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Crivellari Armando in data 10 settembre 1982, repertorio n. 511393, codice fiscale n. 01665110282, REA n. 177442, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1710/193879;

4) società «Infrarosso soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Holler Remo in data 14 maggio 1990, repertorio n. 48392, codice fiscale n. 02382680284, REA n. 226148, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 2100/248136;

5) società «Cooperativa edilizia Brenta - soc. a r.l. - in liquidazione», con sede in Vigonza (Padova), costituita per rogito notaio Franco dott. Renzo in data 30 aprile 1970, repertorio n. 44217, codice fiscale n. 00707630281, REA n. 112258, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1114/111645;

6) società «Cedipro cooperativa di edizione e promozione soc. coop. a r.l.», con sede in Noventa Padovana (Padova), costituita per rogito notaio dott. Martini Adriano, in data 30 luglio 1986, repertorio n. 8502, codice fiscale n. 02099590289, REA n. 202321, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1912/222167;

7) società «De Gasperi società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Galzignano (Padova), costituita per rogito notaio dott. Benacchio prof. Giuseppe in data 28 ottobre 1978, repertorio n. 71768, codice fiscale n. 00836280289, REA n. 152002, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1483/154509;

8) società «Panda società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Diomede Malvaso in data 23 gennaio 1986, repertorio n. 11516, codice fiscale n. 02054350281, REA n. 200471, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1916/222308;

9) società «Cooperativa edile Paolo Morassutti - cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Gregorio Todeschini in data 5 agosto 1949, repertorio n. 6435, registro società n. 3149 tribunale civile e penale di Padova, posizione (ex BUSC) n. 18/25724;

10) società «Veneto progetti cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Luigi Pietrogrande in data 30 dicembre 1976, repertorio n. 39995, codice fiscale n. 00777970286, REA n. 134660, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1457/158427;

11) società «Cooperativa agricola S.I.F.A. - per lo sviluppo della F.A. e lotta contro la sterilità bovina, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Stanghella (Padova), costituita per rogito notaio dott. Busi Carlo in data 21 gennaio 1962, repertorio n. 10626, registro società n. 5076, tribunale civile e penale di Padova, posizione (ex BUSC) n. 345/72319;

12) società cooperativa «La costruzione soc. coop. a r.l. - in liquidazione», con sede in Camposampiero (Padova), costituita per rogito notaio dott. Martellozzo Guido in data 2 marzo 1982, repertorio n. 2301, codice fiscale n. 01053780282, REA n. 175499, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1690/191768.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori o i terzi interessati potranno presentare alla direzione provinciale del lavoro di Padova, Passaggio De Gasperi n. 3, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questo ufficio comunicherà al registro delle imprese di Padova, di provvedere alla cancellazione delle società sopra menzionate dal registro medesimo.

Padova, 27 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A05011

DECRETO 27 febbraio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese di quindici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PADOVA

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative) che introduce agli articoli del codice civile l'art. 2545-*octiesdecies* circa la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dall'elenco delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato che in forza dell'articolo precitato, sono da inserire nel novero delle cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche quelle che, giunte al bilancio finale di liquidazione, per un uguale periodo di tempo non vi hanno provveduto autonomamente;

Considerato che dagli accertamenti effettuati le sotto elencate società risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile;

Decreta

la cancellazione dal registro delle imprese delle sottoelencate cooperative ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) società cooperativa «Agriturismo - Colli Euganei società cooperativa a r.l. - in liquidazione», con sede in Torreggia (Padova), costituita per rogito notaio dott. Prosperi Luciano in data 28 luglio 1982, repertorio n. 21296, codice fiscale n. 01632260285, REA n. 177345, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1712/194030 - BFL 1992;

2) società «Cooperativa Euganea posatori S.r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito notaio avv. Albano Ravanello in data 1° giugno 1970, repertorio n. 94669, registro società n. 7339, tribunale civile e penale di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1117/112238 - BFL 1976;

3) società «Cooperativa edilizia nuovo mondo - società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Speranza Paolo in data 8 novembre 1974, repertorio n. 53624, codice fiscale n. 00739290286, REA n. 124140, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1286/136834 - BFL 2000;

4) società «Cooperativa veneta tra sordomuti ed amici dei sordomuti», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Cardarelli Sergio in data 10 marzo 1984, repertorio n. 27566, codice fiscale n. 01886750288, REA n. 186972, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1788/204614 - BFL 1996;

5) società «Cooperativa artigiani pasticceri Padova - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Ziliotto Ferdinando in data 26 ottobre 1978, repertorio n. 134188, codice fiscale n. 00849400288, REA n. 153149, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1497/166942 - BFL 1996;

6) società «Domus - società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Corradi Cesare in data 3 maggio 1978, repertorio n. 6900, codice fiscale n. 00794400283, REA n. 135877, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1461/160635 - BFL 1990;

7) società «La luna nel pozzo cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Ponzi Giuseppe in data 15 maggio 1987, repertorio n. 15189, codice fiscale n. 01372150282, REA n. 207553, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1967/229039 - BFL 1994;

8) società cooperativa «Artifex soc. coop. a r.l. - in liquidazione», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Speranza Paolo in data 12 ottobre 1982, repertorio n. 89611, codice fiscale n. 01713160289, REA n. 178235, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1724/195117 - BFL 1987;

9) società cooperativa «La verde speranza società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vigonza (Padova), costituita per rogito notaio dott. Piovene Andrea in data 20 marzo 1975, repertorio n. 15911, codice fiscale n. 00707650289, registro società n. 9560, tribunale civile e penale di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1302/139759 - BFL 1986;

10) società cooperativa «Infrarosso soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Cassano Nicola in data 26 giugno 1986, repertorio n. 57036, codice fiscale n. 02088670282, REA n. 202450, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1910/221995 - BFL 1992;

11) società «Gruppo d'acquisto G.E.A.C. soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Holler Remo in data 7 giugno 1976, repertorio n. 15093, codice fiscale n. 00643170285, REA n. 129649, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1371/148100 - BFL 1989;

12) società cooperativa edilizia «Casa nova patavina - tra impiegati a responsabilità limita», con sede in Padova, costituita per rogito notaio Franco dott. Renzo in data 23 maggio 1956, repertorio n. 8837, registro società n. 4235, tribunale civile e penale di Padova, posizione (ex BUSC) n. 207/55824 - BFL 1970;

13) società cooperativa «Bibliotecaria soc. coop. a r.l. in liquidazione», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Tassitani Farfuglia in data 13 gennaio 1979, repertorio n. 18952, codice fiscale n. 80028690289, REA n. 153198, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1495/166429 - BFL 1985;

14) società «Cooperativa edilizia Abano Terme soc. coop. a r.l.», con sede in Abano Terme (Padova), costituita per rogito notaio dott. Nalin Antonio, in data 1° marzo 1963, repertorio n. 56218, registro società n. 5366, tribunale civile e penale di Padova, posizione (ex BUSC) n. 388/76513 - BFL 1989;

15) società «Cooperativa pubbliche relazioni S.c. a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Paolo Speranza in data 20 ottobre 1986, repertorio n. 125510, codice fiscale n. 019441990267, REA n. 207414, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1975/225431 - BFL 1993.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il presente decreto può essere impugnato, da chi ne ha interesse, con formale e motivata istanza presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Trascorso il suddetto termine, questo ufficio comunicherà al registro delle imprese di Padova, di provvedere alla cancellazione delle società sopra menzionate dal registro medesimo.

Padova, 27 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A05012

DECRETO 28 febbraio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese di dodici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Esaminati gli atti in possesso di questa direzione e le risultanze dei verbali di revisione, le visure camerali, da cui si rileva che le cooperative in liquidazione appresso indicate risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile;

Decreta

la cancellazione dal registro delle imprese delle sottoelencate cooperative ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) società «Cooperativa culturale Feedback a r.l. - in liquidazione», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott.ssa Ressa Maria Carmela in data 3 luglio 1981, repertorio n. 4611, codice fiscale n. 01016770289, REA n. 169912, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1637/185600;

2) società «Cooperativa nuova città - società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», con sede in San Giorgio delle Pertiche (Padova), costituita per rogito notaio dott. Merone Giorgio in data 30 settembre 1982, repertorio n. 16904, codice fiscale n. 01083980282, REA n. 177831, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1717/144478;

3) società «Villagio Verde - soc. coop. a r.l.», con sede in Monselice (Padova), costituita per rogito notaio dott. Holler Remo in data 6 settembre 1973, repertorio n. 12122, codice fiscale n. 00707670287, REA n. 122147, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1225/130499;

4) società «Consorzio pelli G. Garbin - soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Gregorio Todeschini in data 1º luglio 1947, repertorio n. 3620, codice fiscale n. 00207670282, REA n. 51463, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 675/14671;

5) «Società cooperativa di consumo la famiglia di Vescovana - a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Vescovana (Padova), costituita per rogito notaio dott. Valdini Livio in data 4 febbraio 1920, codice fiscale n. 00293070280, REA n. 62304, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 80/33960;

6) «Società cooperativa progresso Veneto a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio avv. Luigi Pietrogrande in data 9 maggio 1959, repertorio n. 5073, codice fiscale n. 00252970280, REA n. 83919, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 542/5399;

7) società «Cooperativa di consumo piovese (C.C.P.) soc. coop. a r.l. - in liquidazione», con sede in Piove di Sacco (Padova), costituita per rogito notaio avv. Pietrogrande Luigi in data 18 giugno 1982, repertorio n. 55891, codice fiscale n. 01073560284, REA n. 176394, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1705/192990;

8) società «Cooperativa P.E.E.P. di Tramonte a r.l.», con sede in Teolo (Padova), costituita per rogito notaio dott. Todeschini Gregorio in data 17 gennaio 1976, codice fiscale n. 80031700281, repertorio n. 63319, REA n. 127200, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1339/144033;

9) società «Cooperativa tabbacchicultori di Monselice - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Monselice (Padova), costituita per rogito notaio dott. Steiner Gilberto in data 17 febbraio 1947, repertorio n. 11579, registro società n. 2680, tribunale civile e penale di Padova, posizione (ex BUSC) 630/12801;

10) società «Stalla sociale Sant'Eufemia - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgoricco (Padova), costituita per rogito notaio avv. Pietrogrande Luigi in data 3 maggio 1973, repertorio n. 31872, registro società n. 8375, tribunale civile e penale di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1210/127071;

11) società «Cooperativa di consumo dei lavoratori - a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio prof. Benacchio Giuseppe in data 10 maggio 1946, repertorio n. 1934, registro società n. 2494, tribunale civile e penale di Padova, posizione (ex BUSC) n. 98/37471;

12) società «Cooperativa agricola fra lavoratori e coltivatori diretti della terra», con sede in Montagnana (Padova), costituita per rogito notaio avv. Pietrogrande Rinaldo in data 10 marzo 1948, repertorio n. 17731, registro società n. 2907, Tribunale civile e penale di Padova, posizione (ex BUSC) n. 616/17131.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori o i terzi interessati potranno presentare alla direzione provinciale del lavoro di Padova, Passaggio De Gasperi n. 3, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, questo ufficio comunicherà al registro delle imprese di Padova, di provvedere alla cancellazione delle società sopra menzionate dal registro medesimo.

Padova, 28 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A05013

DECRETO 28 febbraio 2006.

Cancellazione dal registro delle imprese di quattordici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative) che introduce agli articoli del codice civile l'art. 2545-*octiesdecies* circa la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato che in forza dell'articolo precitato, sono da inserire nel novero delle cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche quelle che, giunte al bilancio finale di liquidazione, per un uguale periodo di tempo non vi hanno provveduto autonomamente;

Considerato che dagli accertamenti effettuati le sotto elencate società risultano trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile;

Decreta

la cancellazione dal registro delle imprese delle sottoelencate cooperative ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile:

1) società «Cooperativa Pionca società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vigonza (Padova), costituita per rogito notaio dott. Cazzato Renato in data 12 gennaio 1990, repertorio n. 59831, codice fiscale n. 02359210289, REA n. 223827, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 2089/246175 - BFL 1991;

2) società «Nuova residenza soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Albignasego (Padova), costituita per rogito notaio dott. Prosperi Luciano in data 15 novembre 1989, repertorio n. 63288, codice fiscale n. 02346940287, REA n. 223197, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 2070/244666 - BFL 1997;

3) società «Cooperativa utenti macchine agricole Rebosola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piove di Sacco, costituita per rogito notaio dott. Andrea Piovene in data 4 febbraio 1975, repertorio n. 15589, codice fiscale n. 00408770287, REA n. 124832, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1298/139611 - BFL 1997;

4) società «ARAL coop società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Selvazzano Dentro (Padova), costituita per rogito notaio dott. Ponzi Giuseppe il 21 settembre 1987, repertorio n. 16797, codice fiscale n. 02115490282, REA n. 209243, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1976/230614 - BFL 1990;

5) società «Cooperativa di allevamento Valsugana a responsabilità limitata C.A.V.», con sede in Tombolo (Padova), costituita per rogito notaio dott. Giopato Francesco in data 15 febbraio 1985, repertorio n. 15542, codice fiscale n. 01987110283, REA n. 194010, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1844/212790 - BFL 1993;

6) società «Lo Hobbit - società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», con sede in Padova, costituita per rogito notaio Franceschetti dott. prof. Francesco in data 23 marzo 1978, repertorio n. 15233, codice fiscale n. 00833980287, REA n. 152098, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1490/165400 - BFL 2001;

7) società «Sorriso - solidarietà sociale - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Cazzato Donato in data 14 settembre 1987, repertorio n. 22138, codice fiscale n. 02116180288, REA n. 209040, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1973/229878 - BFL 1992;

8) società «Luigi Einaudi società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Este (Padova), costituita per rogito notaio dott.ssa Antoniazzi Gabriella in data 24 ottobre 1987, repertorio n. 10290, codice fiscale n. 02125590287, REA n. 210384, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1988/231604 - BFL 1990;

9) società «Sanicoop società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Albignasego (Padova), costituita per rogito notaio dott. Fassanelli Giorgio in data 16 marzo 1983, repertorio n. 8152, codice fiscale n. 01111090286, REA n. 180741, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1746/197656 - BFL 1989;

10) società «Cooperativa edilizia Mons Aegrotorum - soc. coop. a r.l. - in liquidazione», con sede in Montegrotto Terme (Padova), costituita per rogito notaio dott. Armando Crivellari in data 24 maggio 1962, repertorio n. 87692, codice fiscale n. 92021350282, REA n. 90624, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 361/73719 - BFL 1987;

11) società «Generalcoop - società cooperati va a responsabilità limitata», con sede in Padova, costituita per rogito notaio dott. Fassinelli Giorgio in data 5 febbraio 1987, repertorio n. 18306, codice fiscale n. 02074210283, REA n. 205643, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1946/225975 - BFL 1997;

12) società «Cooperativa edilizia Carmignano soc. coop. a r.l. - in liquidazione», con sede in Carmignano di Brenta (Padova), costituita per rogito notaio dott. Corradi Cesare in data 1º novembre 1972, repertorio n. 2696, codice fiscale n. 81006190284, REA n. 119507, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1198/126172 - BFL 1990;

13) società «Ortofrutta veneta - soc. coop. a r.l.», con sede in Montagnana (Padova), costituita per rogito notaio dott. Sommariva Vittorio in data 21 luglio 1977, repertorio n. 2103, codice fiscale n. 00716860283, REA n. 132804, camera di commercio, industria ed artigianato di Padova, posizione (ex BUSC) n. 1439/156020 - BFL 2000;

14) società «Cooperativa edilizia dipendenti Officine elettromeccaniche Galileo di Battagli Terme S.r.l.», con sede in Battaglia Terme (Padova), costituita per rogito notaio dott. Nalin Antonio in data 20 gennaio 1955, repertorio n. 32218, registro società n. 4042 tribunale civile e penale di Padova, posizione (ex BUSC) n. 171/50603 - BFL 1986.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il presente decreto può essere impugnato, da chi ne ha interesse, con formale e motivata istanza presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Trascorso il suddetto termine, questo ufficio comunicherà al registro delle imprese di Padova, di provvedere alla cancellazione delle società sopra menzionate dal registro medesimo.

Padova, 28 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DRAGO

06A05014

DECRETO 20 aprile 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Smeriglio piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Albisola Superiore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SAVONA

Visti, l'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma del codice civile, l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti, la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il decreto dirigenziale del 6 marzo 1996;

Viste e richiamate, anche per l'effetto motivatorio, le risultanze di cui al verbale ispettivo del 18 aprile 2006 acquisito al fascicolo della cooperativa, depositato presso questa direzione provinciale del lavoro;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative datato 15 maggio 2003;

Ritenuta la propria competenza per materia e territorio;

Decreta:

La società cooperativa «Smeriglio piccola società cooperativa a responsabilità limitata», corso Ferrari n. 130/10 - Albisola Superiore (Savona) B.U.S.C. n. 1242/310811, codice fiscale n. 0134964009, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

A espressa e motivata domanda di creditori e/o altri interessati da presentarsi a questa direzione provinciale del lavoro nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, l'emanato decreto potrà essere convertito, se ritenuta fondata la domanda, in decreto di scioglimento con nomina di commissario liquidatore.

L'odierno provvedimento è ricorribile, per soli motivi di legittimità, da chiunque vi abbia interesse, al tribunale amministrativo regionale della Liguria entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, per i diretti destinatari dalla data di notifica, per i terzi interessati dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Alternativamente è proponibile, entro il termine perentorio di centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Savona, 20 aprile 2006

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

06A04860

DECRETO 20 aprile 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Sette piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Albisola Superiore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SAVONA

Visti, l'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma del codice civile, l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, l'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti, la convenzione del 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il decreto dirigenziale del 6 marzo 1996;

Viste e richiamate, anche per l'effetto motivatorio, le risultanze di cui al verbale ispettivo del 18 aprile 2006 acquisito al fascicolo della cooperativa, depositato presso questa direzione provinciale del lavoro;

Visto il parere di massima della commissione centrale per le cooperative datato 15 maggio 2003;

Ritenuta la propria competenza per materia e territorio;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Sette piccola società a responsabilità limitata», via Casarino n. 37 - Albisola Superiore (Savona) registro imprese n. 7874 - B.U.S.C. n. 1247/314400, partita I.V.A. n. 01353630096, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

A espressa e motivata domanda di creditori e/o altri interessati da presentarsi a questa direzione provinciale del lavoro nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, l'emanato decreto potrà essere convertito, se ritenuta fondata la domanda, in decreto di scioglimento con nomina di commissario liquidatore.

L'odierno provvedimento è ricorribile, per soli motivi di legittimità, da chiunque vi abbia interesse, al tribunale amministrativo regionale della Liguria entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti, rispettivamente, per i diretti destinatari dalla data di notifica, per i terzi interessati dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Alternativamente è proponibile, entro il termine perentorio di centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Savona, 20 aprile 2006

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

06A04861

DECRETO 2 maggio 2006.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 15 datato 25 settembre 1996 relativo alla ricostituzione della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Savona;

Vista la nota della FILCA CISL di Savona datata 1º febbraio 2006, relativa alla nomina del sig. Vosilla Luca, quale membro titolare e del sig. Amodei Pietro, quale membro supplente, nella predetta commissione;

Vista le note della FILLEA CISL di Savona con le quali si comunicano le dimissioni del sig. Romeo Giuseppe, quale membro titolare, le dimissioni del sig. Fulvio Bigini, quale membro supplente, sostituito dal sig. Vosilla Luca;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Decreta:

Il sig. Vosilla Luca è nominato membro effettivo e il sig. Amodei Pietro è nominato membro supplente in rappresentanza dei lavoratori della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Savona.

Il presidente della commissione, direttore dell'I.N.P.S. di Savona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro.

Genova, 2 maggio 2006

Il direttore regionale: VETTORI

06A04821

DECRETO 8 maggio 2006.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione di certificazione presso la direzione provinciale del lavoro di Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERCELLI

Visto il decreto del 30 dicembre 2004, con il quale è stata costituita la commissione di certificazione, di cui all'art. 76, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 276/2003;

Visto che dal 1° marzo 2005 il dott. Placido Caserta, componente di diritto effettivo in qualità di presidente, ha cessato la direzione dell'ufficio di Vercelli;

Visto che dal 1° marzo 2006 il dott. Masoni Mario, componente consultivo in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate, è stato collocato a riposo;

Constatata la necessità di sostituire i suddetti componenti;

Visto che dal 20 marzo 2006 il dott. Pasquale Mottolese è stato nominato direttore della direzione provinciale del lavoro di Vercelli;

Visto che con nota prot. n. 2006/18011 del 14 aprile 2006 la direzione regionale del Piemonte dell'Agenzia delle entrate ha conferito l'incarico alla dott.ssa Angela Sasso, dirigente in servizio presso l'ufficio dell'entrate di Vercelli;

Decreta:

In seno alla commissione di certificazione costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Vercelli vengano nominati:

il dott. Pasquale Mottolese quale componente di diritto effettivo con funzioni di presidente;

la dott.ssa Angela Sasso quale componente a titolo consultivo.

Vercelli, 8 maggio 2006

Il direttore provinciale: MOTTOLESE

06A04822

DECRETO 9 maggio 2006.

Sostituzione di un componente in seno alla commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente l'istituzione della commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto del direttore dell'U.P.L.M.O. (ora Direzione provinciale del lavoro) n. 512 in data 8 gennaio 1974, con il quale è stata costituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro n. 3 del 5 maggio 2003 di ricostituzione della suddetta commissione;

Vista la nota prot. n. 5327 del 9 maggio 2006, con la quale il sindacato U.I.L. di Macerata ha provveduto a designare il sig. Silvano Benedetto Petriaggi quale membro supplente in seno alla commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata in sostituzione del sig. Franco Moretti dimissionario;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Silvano Benedetto Petriaggi nato ad Acquacanina l'8 febbraio 1950 e residente a Montecosaro in via San Lorenzo n. 18 è nominato membro supplente in seno alla commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro di Macerata in rappresentanza della U.I.L. di Macerata in sostituzione del sig. Moretti Franco.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e delle politiche sociali.

Macerata, 9 maggio 2006

Il direttore provinciale: FORMENTINI

06A04820

DECRETO 11 maggio 2006.

Rinnovo del comitato provinciale INPS di Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visti gli articoli 34, 35 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge n. 153 del 30 aprile 1969 e concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto, in particolare, l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica sopra menzionato, relativo all'istituzione — in ogni provincia — di un comitato provinciale INPS;

Visto l'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 29 agosto 1970, n. 24 dell'11 dicembre 1970 e 31 del 29 aprile 1989, con le quali vengono impartite direttive per la ricostituzione e la composizione dei comitati provinciali INPS;

Visto il decreto n. 11/2002 del 17 maggio 2002 del direttore *pro tempore* della direzione provinciale del lavoro di Verona, con cui è stato ricostituito il comitato provinciale dell'INPS;

Ritenuto di dover provvedere alla ricostituzione del predetto comitato, scaduto per compiuto quadriennio di validità;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione, che vengono individuati nei seguenti: consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle organizzazioni sindacali; partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative ed operative; altra preminente attività istituzionale;

Esaminati i dati — in possesso dell'ufficio — della C.C.I.A. di Verona, in ordine all'indice di occupazione dei singoli comparti produttivi della provincia di Verona;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei succitati criteri di valutazione e dai dati forniti dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate, sono state individuate, come maggiormente rappresentative nella provincia di Verona:

per i lavoratori dipendenti: le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, UGL e, per i dirigenti d'azienda la CIDA;

per i datori di lavoro: Associazione degli industriali, Confcommercio-ASCO e Unione provinciale agricoltori;

per i lavoratori autonomi: Confesercenti, Unione provinciale artigiani e Federazione provinciale coltivatori diretti;

Consultate nella riunione del 4 aprile 2006 le organizzazioni sindacali e imprenditoriali interessate;

Visto il verbale redatto nel corso della riunione sopraccitata;

Ritenuto, pertanto, che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del citato art. 44, comma 1, della legge n. 88/1989, debba essere così ripartita:

per i lavoratori dipendenti: tre rappresentanti della CGIL, tre rappresentanti della CISL, due rappresentanti della UIL, un rappresentante della CISAL, un rappresentante della UGL, un rappresentante dei dirigenti di azienda;

per i datori di lavoro: un rappresentante dell'Associazione degli industriali, un rappresentante della Confcommercio-ASCO e un rappresentante dell'Unione provinciale agricoltori;

per i lavoratori autonomi: un rappresentante per la Confesercenti, un rappresentante per l'Unione provinciale artigiani e un rappresentante della Federazione provinciale coltivatori diretti;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la nota ministeriale n. 6/3PS/20329 del 2 febbraio 2001, con la quale è stato trasmesso il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ordine alla riconferma della funzione spettante, nell'ambito del comitato *de qua*, al direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

Visti i punti 4), 5) e 6) dell'art. 44, comma 1, della legge n. 88/1989;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'INPS di Verona, il comitato provinciale, ai sensi dell'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

a) in rappresentanza dei lavoratori:

1) sig.ra Vaccari Lorisa;

2) sig. Soardo Flavio;

3) sig. Montini Luigi;

4) sig. Bendazzoli Ezio;

5) sig. Guerra Lucio;

6) sig. Facchinetti Sergio;

7) sig. Filippi Fernando;

8) sig. Gambillara Dannis;

9) sig. Zavarise Carlo;

10) sig. Possagno Renzo;

11) dott. Allegri Giuliano - dirigente d'azienda;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio e dcll'agricoltura:

1) dott. Gasparato Massimo;

2) sig. Compion Paolo;

3) dott.ssa Galvani Laura;

c) in rappresentanza dei lavoratori autonomi, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti e artigiani:

1) sig. Biondani Sante;

2) sig.ra Lincetti Maria;

3) dott.ssa Casato Maria Assunta;

d) membri di diritto:

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Verona ovvero un suo delegato;

il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato presso il Dipartimento provinciale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di Verona ovvero un suo delegato;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'INPS di Verona.

Art. 2.

Il comitato — composto come sopra — ha la durata di anni quattro, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.

Art. 3.

Con successivo provvedimento saranno costituite le commissioni speciali, previste dall'art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989.

Art. 4.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Verona è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 11 maggio 2006

Il direttore provinciale: NICASTRI

06A04944

DECRETO 12 maggio 2006.

Sostituzione di un componente delle commissioni speciali presso il comitato provinciale INPS di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BIELLA

Visto il decreto n. 36 del 4 luglio 2005 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Biella, con il quale sono state costituite le commissioni speciali del Comitato provinciale I.N.P.S. di Biella;

Vista la nota dell'8 maggio 2006 della Confesercenti, con la quale si designa il sig. Alberto Barazia, quale rappresentante nella Commissione speciale degli esercenti attività commerciali, in sostituzione della sig.ra Lorella Bianchetto Buccia, dimissionaria;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Alberto Barazia, nato a Biella il 26 maggio 1961 e residente in Ronco Biellese (Biella) via Provinciale n. 23, è nominato membro della speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989, in favore degli esercenti attività commerciali.

Il presente decreto verrà pubblicato sul foglio annunzi legali della provincia.

Biella, 12 maggio 2006

Il direttore provinciale: CORRENTE

06A04945

DECRETO 12 maggio 2006.

Sostituzione di un componente delle commissioni speciali del comitato provinciale INPS di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BIELLA

Visto il decreto n. 36 del 4 luglio 2005 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Biella, con il quale sono state costituite le commissioni speciali del Comitato provinciale I.N.P.S. di Biella;

Vista la nota del 9 maggio 2006 dell'ASCOM di Biella, con la quale si designa il rag. Pietro Staffa, quale

rappresentante nella commissione speciale degli esercenti attività commerciali, in sostituzione della sig. Federico Baldo, dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla nomina di cui sopra;

Decreta:

Il rag. Pietro Staffa, nato a Spezzano Albanese (Cosenza) l'11 giugno 1950 e residente in Biella via Strada Cascina Frate n. 6, è nominato membro della speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge n. 88/1989, in favore degli esercenti attività commerciali.

Il presente decreto verrà pubblicato sul foglio annunzi legali della provincia.

Biella, 12 maggio 2006

Il direttore provinciale: CORRENTE

06A04946

DECRETO 12 maggio 2006.

Rinnovo delle speciali commissioni presso il comitato provinciale INPS di Grosseto.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GROSSETO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'INAIL modificativa ed integrativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

Visto l'art. 46 della citata legge n. 88/1989 che prevede la costituzione di speciali commissioni del Comitato provinciale INPS;

Visto il proprio decreto n. 04 del 21 aprile 2006 con il quale è stato costituito il Comitato provinciale dell'INPS;

Vista la nota n. 2/3PS/95876 del 19 aprile 1989, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente per oggetto «costituzione speciali commissioni ex art. 46»;

Esperiti gli atti istruttori sulla base dei criteri adottati per la costituzione del predetto Comitato provinciale;

Valutati i dati, gli elementi e le notizie utilizzati per la costituzione del già citato Comitato;

Ritenuto che la ripartizione dei seggi tra le varie organizzazioni garantisce, in seno a ciascuna speciale commissione il «principio del pluralismo partecipativo», confermato dal più recente indirizzo giurisprudenziale, per cui gli interessi di organizzazioni ed associazioni minoritarie sul piano locale, che sono state interpellate, possono ritenersi ugualmente tutelati e soddisfatti dalla presenza, in ciascun consesso, delle diverse organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di categorie composite;

Preso atto delle designazioni pervenute;

Ritenuto necessario procedere alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della citata legge n. 88/1989, comma 13;

Decreta:

Art. 1.

Le speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. sono così composte:

1^ SPECIALE COMMISSIONE:

Il rappresentante dei coltivatori diretti mezzadri e coloni in seno al Comitato Provinciale: **PRESIDENTE**

- **Sig. NOCCHI Fabio** **(COLDIRETTI)**
- **Sig. POLLINI Luigi** **(CIA)**
- **Sig. PALLINI Gusmano** **(CIA)**
- **Sig. FIDANZI Roberto** **(UPA)**

I membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 44 della legge 88/89 citata facenti parte del Comitato Provinciale

2^ SPECIALE COMMISSIONE:

Il rappresentante degli artigiani in seno al Comitato provinciale: **PRESIDENTE**

- **Sig. ra SACCARDI Maria Grazia** **(CNA)**
- **Sig. PICCIONI Moreno** **(CNA)**
- **Sig. MEDOLI Fabrizio** **(CONFARTIGIANATO)**
- **Sig.ra BINDI Alessandra** **(CONFARTIGIANATO)**

I membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 44 della legge 88/89 citata facenti parte del Comitato Provinciale

3^ SPECIALE COMMISSIONE:

Il rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato Provinciale: **PRESIDENTE**

- **Sig. ra BOVICELLI Anita** **(CONFCOMMERCIO)**
- **Sig.ra DELLA MONICA Anna Maria** **(CONFCOMMERCIO)**
- **Sig. DUCHINI Moreno** **(CONFESERCENTI)**
- **Sig.ra FARALLI Maria** **(CONFESERCENTI)**

I membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 44 della legge n. 88/1989 citata facenti parti parte del Comitato provinciale.

Le speciali commissioni come sopra ricostituite durano in carica quattro anni a decorrere dal 12 maggio 2006.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Grosseto, 12 maggio 2006

Il direttore provinciale: BUONOMO

06A05015

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 maggio 2006.

Autorizzazione, all'organismo CSQA - Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che a decorrere dalla data della presentazione della domanda alla Commissione il medesimo Stato membro può accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 12 dicembre 2005 con il quale l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla citata denominazione, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda DOP, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva;

Vista la nota protocollo n. 60333 del 12 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Visto il decreto 20 febbraio 2006 con il quale è stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda DOP al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 12 gennaio 2006, n. 60333, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2006;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla modifica, chiesta dal Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda DOP, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, notificata al competente organismo comunitario e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 54 del 6 marzo 2006.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi all'organismo CSQA - Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo incaricato con decreto 12 dicembre 2005 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, secondo le modifiche richieste dallo stesso Consorzio.

Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di confor-

mità rilasciata dall'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl, ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl, non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Gorgonzola, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo CSQA - Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo CSQA - Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Garda riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Lombardia e Veneto e alla provincia autonoma di Trento.

Art. 7.

L'organismo CSQA - Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni Lombardia e Veneto e dalla provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04931

DECRETO 17 maggio 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Gorgonzola, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Gorgonzola;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo CSQA - Certificazioni S.r.l. è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta Gorgonzola;

Visto il decreto 10 giugno 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo CSQA - Certificazioni S.r.l. è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003;

Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 10 giugno 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 novembre 2003;

Visto il decreto 12 febbraio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004;

Visto il decreto 31 maggio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003 e 12 febbraio 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° luglio 2004;

Visto il decreto 28 settembre 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 28 ottobre 2004;

Visto il decreto 20 gennaio 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 25 febbraio 2005;

Visto il decreto 23 maggio 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004 e 20 gennaio 2005, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 25 giugno 2005;

Visto il decreto 23 settembre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005 e 23 maggio 2005, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 23 ottobre 2005;

Visto il decreto 18 gennaio 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005 e 23 settembre 2005, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 20 febbraio 2006;

Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, datata 19 marzo 2002 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Gorgonzola l'organismo denominato CSQA - Certificazioni S.r.l. con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Considerato che l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni S.r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta Gorgonzola allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo numero 61437 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Gorgonzola;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato CSQA - Certificazioni Srl con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Gorgonzola, registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo CSQA - Certificazioni Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Gorgonzola, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Gorgonzola, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 20 giugno 2006, data di scadenza del decreto 18 gennaio 2006.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo CSQA - Certificazioni S.r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Gorgonzola, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Gorgonzola rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Piemonte e Lombardia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato CSQA - Certificazioni Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, dalle regioni Piemonte e Lombardia, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A04932

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 aprile 2006.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola del Giglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera di giunta comunale del comune dell'isola del Giglio in data 22 febbraio 2006, n. 15, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto prot. n. 54/2006 - Area III/P.A. del 21 aprile 2006 con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota n. 2843 del 5 ottobre 2005 e la nota di sollecito n. 648 del 5 aprile 2006 con le quali si richiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 1º giugno 2006 al 30 settembre 2006, sono vietati l'afflusso, e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.

2. Dal 24 luglio 2006 al 28 agosto 2006 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.

3. Dal 1º giugno 2006 al 30 settembre 2006 e dal 16 dicembre 2006 al 7 gennaio 2007 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.

Art. 2.

Deroghe

1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;

c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio.

2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di isola del Giglio - frazione isola di Giannutri;

b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;

c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali ed inerti;

e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto e della rete fognaria, nonché al trasporto di gasolio per centrale elettrica.

Art. 3.

Autorizzazioni

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del comune dell'isola del Giglio sono stabilite dal comune stesso.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis*, del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 28 aprile 2006

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ad assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 310

06A05109

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003.

Il giorno 10 marzo 2006 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 dicembre 2005, n. 275, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2006.

In conformità all'art. 12, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 10 marzo 2006.

06A05030

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Delega di funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio

Con decreto di delega del 21 aprile 2006, n. 43726, il Capo della direzione valutario, antiriciclaggio ed usura del Dipartimento del tesoro - Ministero dell'economia e delle finanze ha attribuito una parte della competenza in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio alle Direzioni provinciali dei servizi vari.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze al seguente indirizzo: http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Prevenzion/Antiriciclaggio/Normativa/delega.pdf

06A05081

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Fiori di Piretro»

Con il decreto n. DGFDM-VII/3460 del 12 maggio 2006, è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del presidio medico chirurgico: Fiori di Piretro - reg. 17206.

Motivo della revoca: rinuncia della società Bayer Cropscienze S.r.l. titolare della registrazione.

06A05048

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Bio 85»

Con il decreto n. DGFDM-VII/2813 del 15 maggio 2006, è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del presidio medico chirurgico: Bio 85 - reg. 12537.

Motivo della revoca: rinuncia della società GUEN S.r.l. titolare della registrazione.

06A05049

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla Idrologica Umbra S.r.l., in Bologna, all'impiego dell'acqua minerale «Sanfaustino» per la preparazione di bevande analcoliche.

Con determinazione dirigenziale n. 3868 del 10 maggio 2006 l'Idrologica Umbra S.r.l. con sede in Bologna - piazza Galileo, 6 e stabilimento in loc. Villa San Faustino di Massa Martana (Perugia), partita I.V.A. 00557520376, è stata autorizzata all'impiego dell'acqua minerale naturale «Sanfaustino» per la produzione di bevande analcoliche.

06A05029

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-122) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00